



Checkfruit

ALL'ORIGINE DELLA QUALITÀ

Titolo
Title

Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Rintracciabilità e per l'utilizzo del certificato e dei marchi di certificazione e di ACCREDIA

Codice **FD112**
Code

Edizione **01**
Edition

Revisione **21**
Review

Data **2021-10-11**
Date

Redatto
Compiled

RQ

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Landry".

Approvato
Approved

DIR

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials.

INDICE

PARTE A

1. INTRODUZIONE
2. GENERALITA'
3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
4. DEFINIZIONI
5. PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI RINTRACCIABILITA'
 - 5.1 Accettazione offerta di certificazione
 - 5.2 Presentazione domanda di certificazione
 - 5.3 Valutazione documentale
 - 5.4 Esecuzione audit di certificazione
 - 5.5 Prove di conformità
 - 5.6 Raccomandazione per la certificazione
 - 5.7 Delibera di concessione della certificazione
 - 5.8. Emissione del Certificato
6. FASE DI SORVEGLIANZA
7. VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE
8. MODIFICHE AI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE
9. DIRITTI ED OBBLIGHI DELL'ORGANIZZAZIONE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE
10. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE
11. RITIRO DELLA CERTIFICAZIONE
12. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE
13. RISERVATEZZA
14. TARIFFE ECONOMICHE
15. RESPONSABILITA'
16. RECLAMI
17. RICORSI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO
 - 17.1 Azione di Ricorso contro provvedimenti di sospensione o ritiro della certificazione
 - 17.2 Gestione del contenzioso
 - 17.3 Giudizio Arbitrale

PARTE B
REGOLE PER L'USO DEI MARCHI DI CERTIFICAZIONE E DI ACCREDIA

1. PREMESSA

2. CARATTERISTICHE DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

2.1 Dimensioni

2.2 Colori

3. UTILIZZO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE ABBINATO AL MARCHIO ACCREDIA

3.1 Dimensioni

3.2 Colori

2021-10-11	01	21	Modifica cap. 5.8; Modifica Parte B cap. 2 e 3.1
2021-08-24	01	20	Modifica cap.3.1 (Parte B)
2020-07-21	01	19	Modifica Parte B - Nuovi loghi
2018-05-03	01	18	Modifica cap. 9; Modifica Parte B cap.3.2
2017-09-19	01	17	Modifica cap. 4. Aggiunte definizioni; 5. Aggiunta premessa; 5.1 Modifiche;5.4 aggiunta conformità legislativa; 5.7 aggiunta frase; 5.8 modifiche; Nuovo: 5.9 Esclusioni; Aggiunto 5.10; cap. 9, 10,11 piccole modifiche. Parte B cap. 1.
2016-02-10	01	16	Modifica cap. 17.3 e inserimento dicitura Referente di Settore
2015-02-10	01	15	Modifiche Parte B
2013-07-30	01	14	Modifiche cap. 1, 2 (2.2-2.8),6, 9, 10, 13. Inserimento par. 5.8.
2011-07-20	01	13	Modifiche cap.5.4
2011-02-15	01	12	Modifiche parte B
2010-09-10	01	11	Modifiche cap. 10-11-17.1- parte B
2009-01-27	01	10	Modifica cap. 5.7-6-9
2008-05-12	01	09	Adeguamento ISO 22005. Modifiche cap. 4 e parte B (marchi di certificazione)
2007-11-13	01	07	Modifiche cap. 2
2007-02-10	01	06	Modifiche cap. 5.4, modifica parte B
2006-11-13	01	05	Modifiche cap. 10
2006-07-12	01	04	Modifiche cap. 5.3, 5.4, cap. 6, 10,11, 14,16
2005-11-14	01	03	Modifiche al cap. 5.4 -10
2004-12-15	01	02	Modifiche al cap. 5-6-9
2004-11-17	01	01	Modifiche cap. 5.4-6-16-17-17.1

2004-03-01	01	00	Prima emissione
DATA	ED.	REV.	DESCRIZIONE

PARTE A

1. INTRODUZIONE

CHECK FRUIT srl è un Organismo di certificazione costituito nel 1993 ed operante secondo i criteri generali definiti dalle norme CEI EN 17000. Quale Organismo indipendente, provvede a fornire alle Organizzazioni richiedenti servizi di valutazione e di certificazione di conformità dei prodotti, processi e servizi rispetto alle norme di riferimento.

Lo stato giuridico dell'Organismo è descritto nello Statuto e sul Manuale Qualità.

Le risorse finanziarie per le attività di CHECK FRUIT srl sono fornite dall'applicazione delle tariffe per i servizi offerti dall'Organismo.

2. GENERALITA'

2.1 Lo scopo della certificazione di conformità del sistema di rintracciabilità è quello di fornire, attraverso l'applicazione dello schema di certificazione, un'assicurazione indipendente, con un adeguato livello di fiducia, che un sistema di rintracciabilità è conforme a requisiti preventivamente specificati in una Norma/Disciplinare di riferimento.

2.2 Per ottenere la certificazione, l'Organizzazione dovrà dimostrare di essere conforme a requisiti preventivamente specificati, contenuti in una Norma/Disciplinare di riferimento. La certificazione di conformità può essere rilasciata a fronte di:

- norma o documento tecnico riconosciuto;
- norma o documento tecnico approvato da un'autorità pubblica (UE, Ministeri, Regioni, Province, ecc.) e ufficialmente pubblicato;
- documento tecnico promosso da un'azienda, da un'associazione di aziende, da Enti o da CHECK FRUIT, e approvato dal Consiglio Direttivo di CHECK FRUIT.
- Inoltre, l'Organizzazione dovrà accettare le regole fissate dal presente Regolamento attraverso la sottoscrizione dell'Offerta economica ed inviare l'Offerta economica sottoscritta a Check Fruit.

2.3 Il sistema di certificazione di sistema di rintracciabilità si basa su:

- verifica ed approvazione del sistema di gestione della parte produttiva e del sistema qualità (o piano della qualità) attuato dall'Organizzazione per assicurare il controllo della rintracciabilità;
- verifica di rintracciabilità in qualunque punto della filiera individuata (per rintracciabilità di filiera);
- licenza d'uso del marchio, a seguito della concessione della certificazione;
- sorveglianza continua effettuata attraverso la verifica periodica del sistema di rintracciabilità.

2.4 La richiesta di certificazione può essere inoltrata da qualsiasi soggetto che operi nel campo agro-alimentare, senza alcuna limitazione o discriminazione.

2.5 Le regole di certificazione adottate da CHECK FRUIT sono contenute nella procedura PS 04, disponibile su richiesta dell'Organizzazione richiedente.

2.6 CHECK FRUIT si impegna ad applicare le specifiche di spesa, stabilite sulla base delle proprie tariffe vigenti, garantendone l'uniformità di applicazione. Il tariffario CHECK FRUIT verrà reso disponibile su richiesta dell'Organizzazione, unitamente all'offerta economica.

2.7 La richiesta di certificazione non comporta all'Organizzazione di dover utilizzare altri servizi di CHECK FRUIT.

2.8 CHECK FRUIT non offre e non svolge, né direttamente né mediante azienda controllata o collegata, attività di consulenza per la progettazione, realizzazione e verifica interna di sistemi di rintracciabilità.

2.9 Qualsiasi Organizzazione può chiedere l'esecuzione di un pre-audit del proprio sistema di rintracciabilità. Tale pre-audit si configura come un servizio che l'Organismo di Certificazione fornisce alle Organizzazioni richiedenti. In ogni caso non potrà essere effettuato più di un pre-

audit per ogni sito dell'organizzazione richiedente. L'esito del pre-audit, non verrà tenuto in alcuna considerazione nell'eventuale iter di certificazione successivo.

3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire i rapporti tra CHECK FRUIT (d'ora in avanti denominato anche Organismo) e le Organizzazioni che intendono ottenere la certificazione per il proprio sistema di rintracciabilità.

La sorveglianza della corretta applicazione del presente Regolamento è demandata al Consiglio Direttivo di CHECK FRUIT, Organo rappresentativo di tutte le parti interessate alla certificazione.

4. DEFINIZIONI

Le definizioni che seguono sono riferite all'esercizio di quanto contenuto nel presente Regolamento.

4.1 Filiera: insieme di operatori legati da rapporto contrattuale e coordinati da un Richiedente, che concorrono alla realizzazione di un prodotto

4.2. Filiera alimentare e dei mangimi (secondo la norma ISO 22005): sequenza di fasi ed operazioni coinvolte nella produzione, trasformazione, distribuzione e manipolazione di mangimi e alimenti, dalla produzione primaria al consumo.

4.3 Rintracciabilità (secondo la norma ISO 22005:07): Capacità di seguire i movimenti di un mangime o di un prodotto alimentare lungo specifiche fasi di produzione, trasformazione e distribuzione

4.4. Organizzazione Richiedente (di seguito "Organizzazione"): Organizzazione che richiede a CHECK FRUIT la certificazione del sistema di rintracciabilità.

4.5. Organizzazione Licenziataria: Organizzazione che ha ottenuto da CHECK FRUIT la certificazione del sistema di rintracciabilità e la relativa licenza d'uso del marchio.

4.6 Disciplinare Tecnico di rintracciabilità (o Manuale di rintracciabilità): documento redatto da un'Organizzazione, contenente le caratteristiche del sistema di rintracciabilità.

4.7 Profondità: insieme delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, ecc., coperte dal sistema in modo continuativo.

4.8 Estensione: Insieme dei componenti il prodotto coperto dal sistema in modo continuativo.

4.9 Elementi: Informazioni che il sistema si prefigge di realizzare/divulgare applicando il sistema di rintracciabilità.

4.10 Unità Minima Rintracciabile (UMR): quantità minima omogenea, espressa in peso o volume, per la quale esiste la necessità di recuperare informazioni predefinite e che può essere prezzata, ordinata o fatturata ed è oggetto della verifica di conformità all'interno del sistema di rintracciabilità.

4.11 Obiettivi: Risultati, inerenti l'UMR, che il richiedente la certificazione si prefigge di ottenere/divulgare applicando il sistema di rintracciabilità.

4.12 Bilanci di massa: attività finalizzate alla verifica, mediante comparazione, della compatibilità dei flussi materiali in ingresso ed in uscita del sistema di rintracciabilità (per la produzione primaria meglio definita come "produttività").

4.13 Produzione primaria: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.

4.14. Per ogni altro termine utilizzato nel presente regolamento si applicano le definizioni delle Norme UNI EN ISO 9000:2015, ISO 22005:07, UNI CEI EN 45020 e UNI EN ISO 19011 e Regolamento Tecnico Accredia RT 17.

5. PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITA'

Un sistema di rintracciabilità certificato deve essere in grado di documentare sistematicamente le materie prime e/o i prodotti e servizi utilizzati nei processi di coltivazione e/o allevamento e/o trasformazione e/o distribuzione e/o logistica coperti dal sistema stesso.

Il sistema, identificando in maniera univoca il prodotto oggetto di certificazione, deve essere chiaramente definito in termini di Unità Minima Rintracciabile, obiettivi, elementi caratterizzanti, estensione e profondità.

5.1 Accettazione offerta di certificazione

L'Organizzazione che intende certificare il proprio sistema di rintracciabilità deve richiedere a CHECK FRUIT un'offerta economica presentando il questionario informativo debitamente compilato in tutte le sue parti, o comunque inviando in altra forma tutte le informazioni necessarie contenute in detto questionario. L'offerta economica trasmessa all'Organizzazione richiedente resta valida 60 giorni, scaduti i quali, occorrerà che CHECK FRUIT formuli una nuova offerta, sempre che l'azienda confermi il suo interesse per la certificazione.

L'accettazione dell'offerta perfeziona il rapporto contrattuale tra le parti e comporta anche l'accettazione delle prescrizioni previste nel presente Regolamento, e successive eventuali modifiche.

Qualora in fase di valutazione documentare (vedi punto 5.3) o in fase di audit di certificazione emergessero delle incongruenze rispetto a quanto dichiarato nel questionario informativo, l'offerta potrà essere soggetta a revisione da parte di Check Fruit.

5.2 Presentazione domanda di certificazione

Ricevuta l'offerta economica sottoscritta per accettazione, CHECK FRUIT invia all'Organizzazione la documentazione necessaria alla presentazione della domanda di certificazione. Al ricevimento della domanda di certificazione compilata, unitamente alla documentazione in essa richiesta, CHECK FRUIT invia al richiedente la conferma dell'attivazione della pratica di certificazione.

Per la certificazione di sistemi di rintracciabilità di Organizzazioni estere valgono tutte le condizioni che regolano la concessione per le Organizzazioni nazionali, salvo disposizioni particolari derivanti da accordi presi con l'Organismo a livello internazionale.

5.3 Valutazione documentale

L'Organismo nomina il Gruppo di Audit (che può essere composto da una o più persone) e lo comunica all'Organizzazione. L'Organizzazione può rifiutare l'intero Gruppo o una parte di esso, a fronte di valide motivazioni (conflitto di interessi e/o precedenti rapporti professionali).

L'Organismo procede alla valutazione della documentazione inviata dall'Organizzazione e ne verifica la completezza e l'adeguatezza delle informazioni.

Il giudizio dato alla documentazione presentata dall'Organizzazione può essere:

- documentazione conforme;
- documentazione non conforme. Si richiedono azioni correttive che dovranno essere inviate entro 10 giorni e che saranno sottoposte a valutazione;
- documentazione che non consente di esprimere un giudizio di conformità. Si richiedono integrazioni alla documentazione e/o la revisione della stessa. L'Organizzazione ha a disposizione tre mesi di tempo per integrare/rivedere la documentazione ed inviarla all'Organismo. Trascorso tale termine la pratica viene considerata decaduta.

L'audit di certificazione potrà avvenire solo se la documentazione presentata dall'Organizzazione sarà ritenuta conforme e previa la piena operatività del sistema di rintracciabilità rispetto ai requisiti della norma di riferimento.

A seguito dell'esito positivo della valutazione, l'Organismo concorda con l'Organizzazione la data dell'audit di certificazione.

5.4 Esecuzione audit di certificazione

L'audit di certificazione verrà pianificato in un periodo in cui i processi produttivi sono in atto. Qualora ciò non sia possibile a causa della stagionalità dei processi/prodotti, CHECK FRUIT potrà comunque eseguire l'audit iniziale purché sia in atto almeno una parte significativa del processo ed eventualmente intensificherà il programma di sorveglianza, qualora l'organizzazione completi con successo l'iter di certificazione.

CHECK FRUIT predispone ed invia il Piano di Audit.

Un componente del Gruppo di Audit riveste il ruolo di Responsabile del Gruppo (RGVI). Nei casi in cui il Gruppo di Audit è costituito da un solo auditor, questo è anche RGVI.

L'Organizzazione deve assicurare al Gruppo di Audit:

- a) assistenza durante tutte le fasi della verifica
- b) la disponibilità di tutta la documentazione relativa al sistema di rintracciabilità per il quale è stata richiesta la certificazione e tutte le registrazioni relative all'applicazione di tale sistema.

Nel caso di organizzazioni con più siti produttivi o di certificazioni che coinvolgono più organizzazioni (soggetti della filiera), la definizione del numero di siti/organizzazioni sottoposte ad audit viene definito in un piano di campionamento che fa riferimento a metodi di campionamento riconosciuti, ove disponibili, o a piani approvati da CHECK FRUIT.

L'audit si articola nelle seguenti fasi:

- riunione iniziale con la Direzione dell'Organizzazione
- verifica della documentazione
- verifica delle registrazioni
- verifica del sistema di rintracciabilità
- riunione di chiusura.

Scopo dell'audit è la verifica della conformità della documentazione e del sistema di rintracciabilità ai requisiti specificati nelle Norme/Documenti tecnici di riferimento.

L'Organizzazione deve dimostrare l'applicazione pratica delle regole contenute nella documentazione presentata ed il rispetto dei requisiti di legge relativi al prodotto o al servizio fornito.

La conformità legislativa ai requisiti di igiene e sicurezza dei prodotti cui si applica il sistema di rintracciabilità oggetto di certificazione, è da considerarsi prerequisito per l'ottenimento della certificazione. Il mancato rispetto dei requisiti di legge citati, comporta l'interruzione dell'iter di certificazione.

Di seguito si riporta la classificazione delle carenze, che viene applicata ogni qual volta si riscontrino situazioni non conformi nel corso di audit (di certificazione, di sorveglianza, di estensione, supplementare).

Non Conformità Maggiori	Mancato rispetto di requisiti di legge applicabili al prodotto e/o mancato rispetto di requisiti della norma che pregiudicano gravemente la qualità del prodotto/servizio offerto. NC che non consentono la certificazione o il mantenimento della stessa (sospensione/ritiro). Si richiede l'esecuzione di un audit supplementare per poter, eventualmente, ottenere la certificazione o la revoca della sospensione. In caso di NC Maggiore il prodotto non può essere considerato conforme.
Non Conformità Minori	Parziale rispetto dei requisiti della norma di riferimento tale da non pregiudicare la conformità del prodotto o servizio. Si richiede la proposta di azioni correttive e l'evidenza documentale di tale attuazione entro 45 giorni dalla data della verifica.

Al termine dell'audit il Gruppo si riunisce per riesaminare le risultanze della verifica e per stendere il Rapporto di Audit.

Il Gruppo rende noto, in sede di riunione di chiusura, l'esito dell'audit, i rilievi e gli eventuali scostamenti rispetto alla Norma/Documento tecnico di riferimento.

Eventuali riserve espresse dall'Organizzazione vengono registrate sul Rapporto di audit.

Il Rapporto di Audit viene lasciato in copia all'Organizzazione. Check Fruit, successivamente all'audit, provvede ad ufficializzare l'esito della verifica all'Organizzazione mediante apposita comunicazione.

Entro 45 giorni dalla data della verifica, l'Organizzazione dovrà inviare un piano delle azioni correttive per tutte le non conformità riscontrate, riportante le cause delle non conformità, le tempistiche per la chiusura delle stesse e le evidenze oggettive della chiusura delle non conformità Minori.

Il mancato consenso, da parte dell'Organizzazione, all'accesso di valutatori ACCREDIA, comporta la mancata concessione della certificazione.

5.5. Prove di conformità

Qualora sui prodotti (materie prime, semilavorati, prodotti finiti) inseriti nel sistema di rintracciabilità che si intende certificare siano previste prove di conformità, l'Organizzazione è tenuta ad affidare l'esecuzione di tali prove a laboratori (interni o esterni) che operano in conformità alla norma UNI CEI EN 17025.

I report e le registrazioni delle prove di conformità dovranno essere opportunamente conservati a cura dell'Organizzazione.

5.6 Raccomandazione per la certificazione

Al fine di poter presentare il dossier di certificazione all'Organo deliberante di CHECK FRUIT, tutte le non conformità rilevate devono essere risolte adottando opportune azioni correttive, nei tempi stabiliti.

Nel caso il richiedente non apporti le adeguate azioni correttive entro i tempi stabiliti, CHECK FRUIT può richiedere la rivalutazione integrale del sistema e/o dei prodotti. Il costo di tale audit sarà a carico dell'Organizzazione.

5.7 Delibera di concessione della certificazione

L'Organo Deliberante di CHECK FRUIT, valuta:

- i risultati della valutazione documentale;
- i risultati della verifica ispettiva presso il richiedente;
- risultati delle verifiche condotte presso un campione di altri soggetti della filiera (per certificazione di rintracciabilità di filiera);
- eventuali altri elementi utili;

e delibera in merito alla certificazione.

Se lo ritiene necessario, l'Organo Deliberante può richiedere chiarimenti o documentazione aggiuntiva ai fini di una corretta valutazione della pratica.

A seguito di delibera positiva, CHECK FRUIT emette ed invia il certificato all'Organizzazione ed iscrive l'Organizzazione nel Registro dei Sistemi di Rintracciabilità certificati.

Il Registro è disponibile sul sito internet www.checkfruit.it, su richiesta, presso gli uffici CHECK FRUIT Srl.

5.8 Emissione del Certificato

A seguito di delibera positiva, Check Fruit emette il certificato che conterrà le seguenti informazioni:

- il numero del certificato di conformità;
- **il logo di certificazione dell'ODC;**
- **il logo Accredia (conformemente ai criteri graficamente riportati in figura 1)**
- l'identificazione delle filiere (se rintracciabilità di filiera) o del sistema di rintracciabilità interno oggetto di certificazione **e il/i prodotto/i oggetto di certificazione**
- le caratteristiche oggetto di certificazione (profondità, estensione, elementi del sistema, Unità Minima Rintracciabile, Obiettivi del sistema, **eventuali esclusioni**);
- la ragione sociale dell'Organizzazione che ha ottenuto la certificazione di sistema di rintracciabilità, con indicazione della sede legale;
- le norme di riferimento;
- lo scopo di certificazione;
- il sito/i siti produttivo;
- la data di primo rilascio;
- la data di inizio della validità, corrispondente alla data della relativa delibera dell'Organo Deliberante;
- la data di scadenza;
- la firma del Presidente di CHECK FRUIT



Figura 1

5.9 Esclusioni

Sono ammesse esclusioni di fasi della filiera produttiva o componenti (ingredienti) del prodotto, nei termini di seguito stabiliti.

5.9.1 Esclusione di fasi di filiera

Nel caso di un sistema di rintracciabilità applicato ad una filiera produttiva, possono essere escluse le fasi della filiera di cui sia oggettivamente e chiaramente dimostrata la irrilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi del sistema di rintracciabilità. Tali esclusioni dovranno essere documentate, valutate e verificate. Le eventuali esclusioni di fasi primarie (animali e/o vegetali) devono rivestire carattere eccezionale e sono consentite solo nei casi di motivata impossibilità oggettiva di inserimento nella filiera ovvero di assoluta irrilevanza.

Analogamente, salvo casi eccezionali di dimostrabile irrilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi del sistema di rintracciabilità, non sono consentite esclusioni di fasi della filiera svolte direttamente dall'organizzazione richiedente la certificazione.

5.9.2 Esclusione di componenti (applicabile sia alla rintracciabilità intra-aziendale sia di filiera)

Possono essere esclusi dal sistema di rintracciabilità taluni componenti - ingredienti del prodotto, purché tale esclusione non comprometta il conseguimento degli obiettivi del sistema di rintracciabilità e fatto salvo il soddisfacimento dei requisiti di igiene e sicurezza. Tali esclusioni dovranno essere documentate, valutate e verificate.

Componenti accessori, quali additivi, coadiuvanti tecnologici, spezie, acqua, imballaggi, ecc., non devono essere necessariamente inclusi nel sistema di rintracciabilità e possono essere gestiti tramite la sola identificazione documentale del fornitore, come previsto dalla normativa di riferimento.

5.10 Sistemi di rintracciabilità applicati a prodotti con caratteristiche qualitative definite

In accordo a quanto stabilito dalla RT 17 Accredia, qualora le organizzazioni desiderino che il certificato indichi, oltre agli obiettivi del sistema di rintracciabilità, anche determinate caratteristiche qualitative dei prodotti oggetto del sistema, queste potranno essere riportate sul certificato emesso sotto accreditamento, solo a condizione che le stesse siano coperte da una certificazione (di prodotto) emessa da un OdC in possesso di valido accreditamento o autorizzato dall'Autorità Competente al rilascio di detta certificazione.

Tale prescrizione non si applica alle mere indicazioni di origine del prodotto – che sono implicite nella rintracciabilità – purché tali indicazioni non siano altrimenti regolamentate e ad esse non siano direttamente associate specifiche caratteristiche qualitative.

Le indicazioni relative alle caratteristiche qualitative definite (es. certificazioni di prodotto regolamentate: produzioni biologiche, DOP, IGP, STG) compariranno nei documenti di certificazione con indicazione esplicita ed inequivocabile che la caratteristica non è coperta ovvero non è oggetto della certificazione emessa a fronte della norma ISO 22005.

6. FASE DI SORVEGLIANZA

Il permanere delle condizioni di conformità alle Norme/Documenti di riferimento che hanno permesso il rilascio della certificazione viene verificato attraverso un'attività di sorveglianza la cui frequenza è almeno annuale. CHECK FRUIT definisce, a tale scopo, un programma di sorveglianza che viene comunicato all'Organizzazione. In caso di rifiuto ad accogliere il Gruppo di Audit, senza valide motivazioni, la certificazione viene sospesa. CHECK FRUIT invierà il piano di audit all'Organizzazione almeno cinque giorni prima dell'esecuzione dell'audit di sorveglianza.

Gli audit di sorveglianza vengono eseguiti secondo le modalità previste nel cap. 5.4.

Durante le verifiche di sorveglianza il Gruppo di Audit deve essere messo in condizione di verificare che la conformità del sistema di gestione del sistema di rintracciabilità e del sistema di rintracciabilità stesso siano mantenute.

In aggiunta ai requisiti del Sistema di gestione del sistema di rintracciabilità, il Gruppo di Audit prende in considerazione anche il rispetto dei requisiti di legge relativi al prodotto o al servizio fornito, le modalità di gestione dei reclami relativi al sistema di rintracciabilità certificato, l'utilizzo del logo di certificazione ed il rispetto del presente Regolamento.

Qualora nel corso degli audit di sorveglianza vengano rilevate delle carenze, CHECK FRUIT informa l'Organizzazione che è tenuta ad attuare opportune azioni correttive (vedi capitolo 5.4).

Per carenze particolarmente gravi o numerose, su richiesta del Gruppo di audit, potrebbe essere necessario eseguire un audit supplementare i cui costi sono posti a carico dell'Organizzazione.

Nel caso di Certificazione di Rintracciabilità con un elevato numero di prodotti (a diversa stagionalità), RS, dove applicabile, può pianificare la verifica ispettiva di sorveglianza in un periodo tale da poter auditare il maggior numero di prodotti possibile. In alternativa RS potrà prevedere, per quanto possibile, un frazionamento dell'audit di sorveglianza in diversi periodi, in modo da sottoporre a verifica il maggior numero di prodotti possibile.

L'Organizzazione in possesso di certificazione deve informare tempestivamente CHECK FRUIT di qualunque modifica rilevante al sistema di rintracciabilità (es. variazione delle tipologie o del numero dei soggetti della filiera).

Tali modifiche possono, a giudizio di CHECK FRUIT, motivare un nuovo audit i cui costi saranno a carico dell'Organizzazione (vedi di seguito).

Almeno ogni tre anni CHECK FRUIT effettua un riesame dell'intero Sistema di gestione per la qualità nel quale vengono valutati tutti i punti della norma di riferimento al fine di consentire il mantenimento della certificazione.

Qualora CHECK FRUIT lo ritenga opportuno, possono essere effettuati audit con breve preavviso, cioè annunciati con un massimo di 10 giorni lavorativi rispetto alla data di esecuzione. Tali audit potrebbero rendersi necessari nei seguenti casi:

a seguito di reclami a carico dell'Organizzazione di cui l'Organismo viene a conoscenza;
quando, nell'ambito dell'Organizzazione, intervengono dei cambiamenti a livello di struttura organizzativa, o dei processi/prodotti tali da richiedere una verifica immediata;
a seguito di sospensione della certificazione al fine di accertare la possibilità di eliminare la sanzione.

Il team di audit incaricato dal Referente di Settore di eseguire l'audit con breve preavviso non può essere ricusato dall'Organizzazione. Le modalità di conduzione dell'audit saranno le medesime dell'audit di sorveglianza.

I costi per l'esecuzione dell'audit con breve preavviso sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.

7. VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione rilasciata da CHECK FRUIT prevede una scadenza (3 anni). Il mantenimento della stessa è subordinato al permanere delle condizioni di conformità alle Norme/Documenti di riferimento che hanno permesso il rilascio della certificazione. Il mantenimento della conformità viene verificato durante gli audit di sorveglianza periodica (almeno annuale) e a cadenza almeno triennale è previsto il riesame completo del Sistema di Gestione del Sistema di rintracciabilità.

8. MODIFICHE AI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE

Possono verificarsi modifiche ai requisiti di certificazione a seguito di:

- modifiche sostanziali delle normative di riferimento;
- modifiche alle condizioni di rilascio della certificazione.

In entrambi i casi le informazioni vengono diffuse dall'Organismo a tutte le Organizzazioni certificate o con iter di certificazione in corso.

L'Organismo definirà la data dalla quale le modifiche entreranno in vigore e definirà un ragionevole periodo di tempo entro il quale le Organizzazioni avranno il tempo di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Le Organizzazioni che non intendono adeguare il sistema di rintracciabilità alle nuove prescrizioni possono rinunciare alla certificazione purché ne diano comunicazione scritta all'Organismo seguendo le modalità descritte nel cap. 12 del presente Regolamento.

9. DIRITTI ED OBBLIGHI DELL'ORGANIZZAZIONE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione certificata ha la facoltà di utilizzare i marchi di CHECK FRUIT come stabilito dalla PARTE B del presente Regolamento.

Qualora CHECK FRUIT accerti un uso improprio dei marchi di certificazione, prenderà i provvedimenti opportuni per impedire la prosecuzione dell'uso e per salvaguardare la propria immagine.

La certificazione di sistema di rintracciabilità è rilasciata all'Organizzazione limitatamente alla rintracciabilità di prodotti per i quali l'Organizzazione ha fatto domanda e non è trasferibile ad altri prodotti.

Qualora l'Organizzazione voglia estendere la certificazione a sistemi di rintracciabilità di altre produzioni, è tenuta a presentare domanda di estensione a CHECK FRUIT che provvederà ad istruire la pratica opportuna.

Modifiche di tipo anagrafico od organizzativo e cambi di proprietà consentono il mantenimento della certificazione con eventuale nuova emissione del certificato, previa verifica da parte di CHECK FRUIT che le modifiche non mettano in discussione la conformità del sistema di rintracciabilità certificato.

L'Organizzazione certificata si impegna a:

- mantenere il proprio sistema di rintracciabilità conforme ai requisiti specificati nei documenti di riferimento
- accettare, a proprie spese, gli audit supplementari e con breve preavviso che si rendessero necessari
- consentire l'accesso ai propri locali agli Auditor dell'Organismo, agli eventuali Osservatori od Esperti ed assisterli durante gli audit
- consentire l'accesso ai propri locali ai Valutatori degli Enti di Accreditamento in occasione di audit di accompagnamento di routine, audit non annunciati, audit con breve preavviso, market surveillance audit
- attuare e documentare le azioni correttive al proprio sistema di gestione a seguito delle carenze rilevate e/o di reclami ricevuti relativamente alla conformità dei prodotti inclusi nel sistema di rintracciabilità
- tenere una registrazione dei reclami dei clienti relativamente al sistema di rintracciabilità certificato e rendere disponibili tali registrazioni all'Organismo di certificazione
- qualora fornisca documenti di certificazione (es. certificati) ad altri soggetti, a riprodurre tali documenti nella loro interezza o come specificato nello schema di certificazione
- comunicare all'Organismo, tempestivamente, a mezzo fax, qualunque segnalazione comunicata dalla Pubblica Autorità relativamente ad inadempienze di tipo legislativo e/o a violazioni di regolamenti e leggi
- inviare all'Organismo di Certificazione il Manuale/Disciplinare di Rintracciabilità ogni qual volta il documento subisce delle modifiche/revisioni
- inviare all'Organismo di Certificazione l'elenco dei soggetti della filiera a cadenza annuale, prima dell'audit (di certificazione o di sorveglianza)e, comunque, ogni qual volta avvengano delle modifiche dello stesso;
- comunicare tempestivamente all'Organismo di Certificazione ogni variazione intervenuta nella tipologia e nel numero dei soggetti coinvolti nella filiera
- informare l'Organismo di certificazione, in maniera tempestiva, di modifiche che possano influenzare la capacità di soddisfare i requisiti di certificazione (es. modifiche all'organizzazione, al processo o al prodotto, al sito di produzione ecc.).

L'Organizzazione deve cessare l'utilizzo e l'esibizione di documenti di certificazione e dei loghi di certificazione a seguito di scadenza, sospensione, ritiro, rinuncia alla certificazione stessa. In questi casi il certificato verrà ritirato da CHECK FRUIT e il sistema di rintracciabilità sarà cancellato dal Registro dei Sistemi di Rintracciabilità Certificati.

10. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione potrà essere sospesa per un periodo massimo di tre mesi nei seguenti casi:

- negli audit di sorveglianza sono state riscontrate delle non conformità di entità tale da non comportare l'immediata revoca della certificazione;
- mancato rispetto di prescrizioni cogenti per il prodotto/servizio;
- utilizzo o pubblicizzazione in modo improprio della certificazione ottenuta (es. riferimenti non corretti allo schema di certificazione, uso scorretto del marchio, uso scorretto del certificato);

- mancata chiusura di azioni correttive, entro i termini fissati, in seguito a modifiche alle regole del Sistema di Certificazione;
- mancata applicazione delle azioni correttive proposte a chiusura di non conformità emerse durante le verifiche ispettive di sorveglianza;
- mancato consenso, da parte dell'Organizzazione, all'accesso di valutatori ACCREDIA;
- mancata disponibilità a ricevere l'audit di sorveglianza entro un massimo di due mesi rispetto alla pianificazione;
- mancato invio degli elenchi degli operatori coinvolti nella filiera (per certificazione di rintracciabilità di filiera);
- richiesta esplicita dell'Organizzazione.

La sospensione verrà deliberata dall'Organo Deliberante di CHECK FRUIT e comunicata all'Organizzazione mediante lettera raccomandata A/R (o a mezzo posta certificata) nella quale verranno specificate: la durata della sospensione e la data dalla quale la sospensione si applica, le motivazioni della sospensione, le condizioni alle quali potrà essere revocata ed i tempi entro i quali è possibile presentare ricorso.

Nella medesima lettera CHECK FRUIT comunicherà il periodo di tempo entro il quale dovranno essere intraprese le azioni correttive atte ad eliminare le non conformità rilevate. La sospensione verrà revocata, con le medesime procedure previste per la sua erogazione, solo previo esito positivo di una verifica supplementare atta a rilevare l'efficacia delle azioni correttive intraprese dall'Organizzazione.

Dalla data di comunicazione della sospensione della certificazione e sino al successivo ripristino, dovuto alla esecuzione di azioni correttive ritenute soddisfacenti, dovrà essere sospesa ogni forma di uso del certificato e del marchio.

La sanzione di sospensione verrà inserita sui registri delle organizzazioni/prodotti certificati pubblicati sul sito web di CHECK FRUIT.

11. RITIRO DELLA CERTIFICAZIONE

L'annullamento della certificazione ed il ritiro del relativo documento con conseguente di risoluzione di diritto di tutti gli accordi "inter partes" potrà essere comminato nei seguenti casi:

- mancata esecuzione di azioni correttive, che facevano seguito a provvedimenti di sospensione temporanea della validità di certificazione, o esecuzione di azioni correttive del tutto inadeguate;
- mancato rispetto, reiterato, di prescrizioni cogenti per il prodotto/servizio;
- accertamento in seguito agli audit di sorveglianza di non conformità essenziali per il sistema di rintracciabilità
- opposizione da parte dell'Organizzazione all'esecuzione degli audit di sorveglianza;
- mancato consenso reiterato, da parte dell'Organizzazione, all'accesso di valutatori ACCREDIA;
- utilizzo da parte dell'Organizzazione del documento di certificazione in violazione di quanto previsto dal Regolamento per la certificazione di sistema di rintracciabilità;
- mancato versamento dei corrispettivi dovuti a CHECK FRUIT alle scadenze stabilite;
- cessazione delle produzioni per le quali il sistema di rintracciabilità era stato certificato;
- fallimento o liquidazione
- espressa richiesta dell'organizzazione.

La decisione di ritiro della certificazione viene comunicata all'Organizzazione mediante lettera raccomandata A/R, o a mezzo posta elettronica certificata, nella quale verranno specificate le motivazioni del ritiro. Nella comunicazione saranno anche indicati i tempi entro i quali l'organizzazione può presentare ricorso.

Contestualmente, CHECK FRUIT richiede all'Organizzazione la restituzione del certificato originale. Il certificato dovrà essere restituito entro 10 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata. Nel caso di mancato rispetto dei tempi di restituzione, CHECK FRUIT avvierà le procedure legali a tutela del proprio operato.

Il ritiro della certificazione non dà diritto ad alcun rimborso.

A seguito del ritiro della certificazione l'Organizzazione si impegna a:

- restituire l'originale del certificato

- non utilizzare eventuali copie dello stesso
- eliminare dai documenti pubblicitari e tecnici, dalla carta intestata, fatture ecc. ogni riferimento alla certificazione e i loghi relativi
- non utilizzare tutta la modulistica residua contenente i loghi di certificazione ed i riferimenti alla stessa
- comunicare ai clienti l'avvenuto ritiro.

CHECK FRUIT consentirà l'istruzione di una nuova domanda presentata dall'Organizzazione non prima di un anno dalla data di ritiro e solo a seguito di inequivocabile dimostrazione che l'Organizzazione ha adottato tutti i provvedimenti necessari a rimuovere le cause che avevano dato luogo al ritiro.

In caso di ritiro per motivi amministrativi, l'Organizzazione potrà richiedere il reintegro della certificazione a seguito della regolarizzazione della sua posizione.

12. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione può rinunciare alla certificazione del prodotto in suo possesso inviando disdetta formale all'Organismo:

- a) in caso di variazione delle Norme/Documenti tecnici di riferimento
- b) in caso di mancata accettazione di modifiche al presente Regolamento
- c) in caso di mancata accettazione di variazioni alle condizioni economiche stabilite dall'Organismo
- d) per richiesta motivata (es. cessazione della produzione del prodotto certificato, trasferimento dell'attività ad altro soggetto, per cessazione dell'Organizzazione, ecc.)
- e) in caso di trasferimento ad altro Organismo di Certificazione.

Nei casi a), b) e c) l'Organizzazione è tenuta a comunicare l'intenzione di rinunciare alla certificazione entro 1 mese dalle comunicazioni dell'Organismo. In questo caso, l'Organismo metterà in atto le procedure per il ritiro del certificato (vedi cap. 11 del presente Regolamento).

In ogni caso, l'Organizzazione resterà obbligata a versare gli importi maturati all'atto del recesso.

A seguito di rinuncia, l'Organizzazione è tenuta ad ottemperare a quanto previsto dal cap. 11, quarto capoverso, del presente Regolamento.

13. RISERVATEZZA

Fatta eccezione per il Registro delle organizzazioni/prodotti certificati pubblicati sul sito web di Check Fruit, tutta la documentazione relativa all'attività di certificazione del sistema di rintracciabilità (registrazioni, documenti dell'Organizzazione, comunicazioni) è considerata riservata.

CHECK FRUIT si impegna a mantenere la riservatezza, salvo eventuali disposizioni di legge o giudiziale, dei dati e delle informazioni aziendali derivanti dall'esecuzione dell'attività di certificazione e a garantire il segreto professionale dei suoi operatori.

Qualora CHECK FRUIT si trovi nelle condizioni di dover fornire, per legge, informazioni riservate, l'Organizzazione verrà informata preventivamente circa le informazioni che verranno fornite, a meno che la preventiva informazione non sia proibita dalle norme cogenti.

14. TARIFFE ECONOMICHE

Gli importi stabiliti per l'attività di certificazione dovranno essere versati con le modalità stabilite sulle fatture emesse.

In caso di variazione delle tariffe queste vengono comunicate all'Organizzazione e, se previsto, all'Autorità nazionale, regionale o locale deputata alla vigilanza.

Ogni richiesta di variazione al programma di audit, effettuata dall'Organizzazione, può comportare il pagamento di un supplemento da definire in funzione dei maggiori oneri incontrati.

L'offerta economica (che include le attività di certificazione, di sorveglianza e di re-assessment) e le condizioni contrattuali hanno validità triennale dalla data di sottoscrizione.
In fase di pianificazione del re-assessment verrà rimessa una nuova offerta per il triennio successivo.

15. RESPONSABILITA'

La certificazione di sistema di rintracciabilità, processo o servizio rilasciata da CHECK FRUIT non esime l'Organizzazione dal rispetto degli obblighi di legge relativamente ai prodotti forniti e agli impegni contrattuali verso i clienti.

CHECK FRUIT non assume alcuna responsabilità per prodotti, processi o servizi difettosi che l'Organizzazione fornisce a terzi né per comportamenti non rispettosi delle normative vigenti.

Le eventuali modifiche strutturali ed organizzative attuate dall'Organizzazione per ottenere la certificazione, sono esclusiva responsabilità dell'Organizzazione stessa.

16. RECLAMI

L'Organizzazione che abbia motivi di insoddisfazione relativi al servizio svolto dall'Organismo, può presentare reclamo. Possono presentare reclamo anche altri soggetti portatori di interessi nell'ambito dei servizi di CHECK FRUIT.

Per *reclamo* si intende la segnalazione di una insoddisfazione relativa alla qualità del servizio di controllo e certificazione o alle modalità con cui questo è erogato.

Possono presentare reclamo anche altri soggetti portatori di interessi nell'ambito dei servizi di CHECK FRUIT.

Il reclamo viene considerato come una Non Conformità e, come tale, gestito secondo le modalità previste nella Procedura di CHECK FRUIT appositamente predisposta.

Il Direttore di CHECK FRUIT, entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo, invierà al reclamante una comunicazione in cui illustra l'iter di gestione del reclamo stesso.

Successivamente le funzioni designate effettueranno tutte le verifiche necessarie a consentire una completa valutazione dei fatti.

A seconda del caso, il Direttore di CHECK FRUIT prenderà i provvedimenti più opportuni al fine di eliminare gli elementi che hanno causato l'insoddisfazione.

Il reclamante, al termine dell'iter e comunque entro 3 mesi dalla presentazione del reclamo, riceverà una comunicazione scritta in cui si specificano le azioni intraprese al fine di chiudere il reclamo e di prevenire il ripetersi del problema.

Il reclamo si intende chiuso con l'attuazione dei provvedimenti presi al fine di eliminare gli elementi che hanno causato l'insoddisfazione.

I reclami devono essere inoltrati a CHECK FRUIT in forma scritta.

17. RICORSI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO

I ricorsi possono essere presentati da:

- 1) Organizzazioni che non concordino con i provvedimenti di sospensione e/o ritiro della certificazione elevati da CHECK FRUIT
- 2) Organizzazioni ai quali, a conclusione dell'iter certificativo, non sia stato rilasciato il certificato
- 3) Soggetti portatori di interessi nell'ambito della certificazione (es. Ass. Consumatori, Clienti dell'Organizzazione certificata, Pubbliche Amministrazione, ecc.) a fronte di un provvedimento preso da CHECK FRUIT.

I ricorsi devono essere inoltrati a CHECK FRUIT in forma scritta.

17.1 Azione di Ricorso

- a) L'Organizzazione di cui ai punti 1) o 2) potrà fare ricorso nei casi sopra indicati esponendo le ragioni del suo dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento.

- b) Il Consiglio d'Amministrazione di CHECK FRUIT invia la documentazione accompagnatoria del ricorso al Comitato di Gestione dei Ricorsi che decide, entro tre mesi dalla sua presentazione, in merito al rigetto o al mantenimento della sanzione o all'eventuale concessione di certificazione. Il Consiglio d'Amministrazione invia l'esito all'Organizzazione.

Qualora l'esito dell'iter del ricorso non fosse stato soddisfacente per l'Organizzazione, questa potrà aprire un contenzioso con CHECK FRUIT. In tal caso si ricorrerà al giudizio di un Collegio Arbitrale.

17.2 Gestione del contenzioso

Per Contenzioso si intende la controversia attivata dall'Organizzazione nei confronti di CHECK FRUIT che può avere luogo:

- a) senza che prima sia stato presentato ricorso,

oppure

- b) dopo aver espletato infruttuosamente il ricorso.

Nel caso di cui al punto a), poiché la controversia non rientra nell'Istituto Arbitrale, la sede del Foro competente sarà Bologna. In tali circostanze, CHECK FRUIT si riserva la decisione di ritirare il certificato all'Organizzazione che ha aperto il contenzioso.

Nel caso di cui al punto b) si ricorrerà al giudizio di un Collegio Arbitrale.

17.3 Giudizio Arbitrale

Qualsiasi controversia nascente dall'applicazione del Sistema di Certificazione di Check Fruit e dalla mancata soluzione in sede di trattazione dei ricorsi, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, da n. 3 arbitri nominati secondo detto Regolamento. Gli arbitri decideranno secondo diritto.

PARTE B

1. PREMESSA

Il marchio di certificazione e di accreditamento ACCREDIA viene rilasciato da Check Fruit alle Organizzazioni che hanno ottenuto la certificazione del loro sistema di rintracciabilità.

L'uso dei marchi è facoltativo.

E' possibile utilizzare:

- Il solo marchio di certificazione Check Fruit;
- Il marchio Check Fruit abbinato al marchio ACCREDIA.

L'Organizzazione il cui sistema di rintracciabilità è stato certificato potrà utilizzare i marchi di certificazione:

- a) su carta intestata, materiale pubblicitario, articoli promozionali, pubblicazioni, ma solo unitamente al proprio logo o ragione sociale.

Qualora l'Organizzazione abbia certificato solo il sistema di rintracciabilità di alcune delle produzioni aziendali, dovrà utilizzare il marchio in maniera tale che non vengano trasmessi messaggi che generino confusione o interpretazioni errate. In particolare, l'Organizzazione non potrà in alcun modo dare ad intendere che tutti i prodotti aziendali siano inseriti nel sistema di rintracciabilità certificato. Inoltre, l'uso della certificazione da parte delle organizzazioni intestatarie dovrà essere limitato agli obiettivi e alla profondità che il sistema di rintracciabilità si è posto.

In ogni caso, di ogni pubblicazione riportante il marchio di certificazione (materiali pubblicitari e promozionali ecc.) dovrà essere preventivamente inviata copia a CHECK FRUIT che, eseguito il controllo dell'utilizzo del marchio, darà l'autorizzazione all'uso in quel particolare contesto.

- b) sui prodotti a cui si applica il sistema di rintracciabilità certificato, sia sulle confezioni che mediante autocertificazione (per prodotto sfuso).

Sulle confezioni e sull'autocertificazione dovrà essere citato il numero del certificato di conformità rilasciato da CHECK FRUIT.

Tutte le diciture sulle confezioni, prima della stampa, dovranno essere sottoposte a preventiva approvazione da parte di CHECK FRUIT.

Nel caso in cui la certificazione venga sospesa o ritirata, l'Organizzazione deve immediatamente sospendere l'utilizzo del marchio di certificazione e la riproduzione dei materiali che lo contengono.

In caso di utilizzo sul prodotto, nel caso in cui le dimensioni del prodotto e/o dell'imballaggio non consentano il rispetto dei vincoli riportati nei capitoli sottostanti per quel che riguarda le dimensioni del marchio e delle diciture previste, l'Organizzazione dovrà:

- provvedere ad allegare al prodotto o all'imballaggio un talloncino riproducente il marchio con le diciture previste, oppure
- adottare le misure necessarie per assicurare che sul punto vendita sia esposto un cartello riproducente il marchio con le diciture previste.

Infine il marchio Check Fruit abbinato al Marchio ACCREDIA non potrà mai essere apposto sui biglietti da visita del personale dell'Organizzazione.

Il marchio ACCREDIA non potrà mai essere utilizzato in modo da lasciar intendere che ACCREDIA abbia certificato o approvato il sistema di rintracciabilità.

2. CARATTERISTICHE DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

Il marchio di certificazione potrà essere utilizzato nelle forme, colori e dimensioni di seguito riportate. Soluzioni di colori e disegni diversi da quanto previsto nella presente scheda dovranno essere preventivamente autorizzate da CHECK FRUIT.

In prossimità del logo Check Fruit (sotto o lateralmente) va riportato il numero del certificato ottenuto.



Tipo di Stampa

Stampa due colori:

Stampa in quadricromia

Colori

Pantone 1788C; Pantone Black

Rosso C0 M95 Y92 B0; nero C0 M0 Y0 B100

2.1 Dimensioni

Il marchio di certificazione può essere utilizzato ingrandito o ridotto rispetto alle dimensioni sopra riportate, mantenendo il rapporto delle dimensioni fino al raggiungimento delle seguenti dimensioni massime:

- Dimensioni massime: mm 30 (larghezza) x mm 30 (altezza)
- Dimensioni minime mm 15 (larghezza) x mm 15 (altezza)

2.2 Colori

Tipo di Stampa

Stampa due colori:

Stampa in quadricromia

Colori

Pantone 1788C; Pantone Black

Rosso C0 M95 Y92 B0; Nero C0 M0 Y0 B100

3.UTILIZZO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE ABBINATO AL MARCHIO ACCREDIA

Per l'attività di certificazione di sistemi di rintracciabilità accreditata da ACCREDIA, il marchio di certificazione potrà essere utilizzato dall' Organizzazione anche in abbinamento al marchio di accreditamento ACCREDIA, previo il rispetto dei requisiti contenuti nel precedente capitolo 1.

I due marchi abbinati debbono essere posti come di seguito indicato e rispettare le forme, i colori e dimensioni riportate.

3.1 Dimensioni


I marchi potranno essere utilizzati secondo le seguenti disposizioni:

ACCREDIA

Altezza minima 12,6 mm

CHECK FRUIT

mm 30 (larghezza) X mm 30 (altezza)
(dimensioni massime)



Nei casi in cui le dimensioni del prodotto e dell'imballaggio/confezione non consentano il rispetto dei vincoli dimensionali, al prodotto o all'imballaggio/confezione può essere applicato un talloncino riprodotto la Figura 2 (o soluzione equivalente), anche ridotta in modo da rispettare le proporzioni e purché visibile.

3.2 Colori

COLORI CHECK FRUIT

STAMPA A DUE COLORI: PANTONE 1788 C; PANTONE Black
STAMPA IN QUADRICROMIA: ROSSO C0M95Y92B0; NERO C0M0Y0B100

COLORI ACCREDIA

BLU ACCREDIA:
PANTONE 548
CMYK: C.90% - M.5% - Y.0% - K.80%
RGB: R.0 – G.55 – B.81
HTML: #003851

GRIGIO ACCREDIA :
PANTONE 429
CMYK: C.20% - M.10% - Y.10% - K.20%
RGB: R.179 – G.188 – B.192
HTML: #b3bcc0

Nota: nella versione monocromatica in bianco e nero del marchio, l'Italia deve essere colorata con nero al 30%.

In alternativa alla soluzione dei due marchi affiancati, all'Organizzazione è anche consentito di non usare il marchio Accredia ma di apporre, nelle immediate vicinanze del marchio Check Fruit (in basso, in alto o lateralmente) la scritta (solo in italiano o in italiano e inglese):

Organismo accreditato da Accredia
Body accredited by Accredia